

## TITOLO I - DEFINIZIONE E FINALITÀ

### ART. 1

L'Associazione di promozione sociale "ARCI SICILIA" ha sede legale in Palermo. L'associazione potrà con delibera degli organismi direttivi aprire proprie sedi distaccate in Sicilia e, per quanto consentito dalla legge, anche all'estero.

L'Arci Sicilia si configura sul territorio regionale siciliano quale struttura organizzativa e politica dell'associazione nazionale Arci Nuova Associazione, condividendone i principi e le finalità espressi nello Statuto nazionale, adottandolo nelle parti di competenza.

L'ARCI è un'associazione nazionale che si organizza nelle forme di un movimento di cittadine e cittadini, ispirato ad una cultura democratica, laica, nonviolenta, plurale, multietnica, solidale, interculturale, ambientalista, antifascista. In continuità storica e politica con l'Arci fondata a Firenze nel 1957 e riconosciuta quale ente assistenziale dal Ministero degli Interni.

L'Arci Sicilia attraverso la propria struttura nazionale aderisce alla Federazione Arci.

L'Arci Sicilia è una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro.

### ART. 2

L'Arci Sicilia svolge un ruolo attivo nella società per la diffusione e l'affermazione di una cultura capace di contribuire, con i suoi valori e con i suoi contenuti, alla prevenzione della mentalità mafiosa. Fa dei propri circoli spazi di aggregazione socio-culturale, ponendosi come luogo e strumento di riappropriazione civile e governo democratico del territorio.

Fine dell'associazione è svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e, per quanto permesso dalla legge, di terzi, nel pieno rispetto delle libertà e dignità dei soci individuali e collettivi

Si adopera per la valorizzazione di ogni singola persona, per il riconoscimento delle differenti soggettività e delle diversità di genere e orientamento sessuale, riconosce in questo senso il valore dell'elaborazione dei movimenti femministi, ambientalisti, animalisti, pacifisti e omosessuali. Promuove processi di liberazione personale, anche attraverso la valorizzazione delle diverse fasce generazionali.

Favorisce, altresì, la promozione di una cultura delle pari opportunità e della molteplicità dei linguaggi.

Si impegna nella promozione culturale.

### ART. 3

L'Arci Sicilia contribuisce alla affermazione e al protagonismo dei diversi soggetti sociali che operano per gli interessi della collettività. In armonia con la Costituzione Italiana, opera per il pieno riconoscimento dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale e del Terzo Settore in genere. Si impegna per la costruzione di stabili rapporti tra diverse associazioni sia a livello nazionale che internazionale. Promuove i diritti individuali e collettivi.

### ART. 4

L'Arci Sicilia opera nel campo della cultura, dell'educazione, della comunicazione, della ricreazione, del tempo libero.

L'Arci Sicilia potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nel presente statuto, comprese azioni e servizi rivolti agli associati ed anche a soggetti pubblici, di terzo settore e privati.

Può altresì stabilire protocolli d'intesa con soggetti pubblici, di terzo settore e privati per la promozione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dal presente statuto. Parimenti potrà mettere in atto attività anche a rilevanza commerciale qualora siano strettamente connesse o accessorie alla realizzazione degli scopi sociali indicati nel presente statuto. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

### ART. 5

L'Arci Sicilia promuove la solidarietà intesa come riconoscimento, espressione ed affermazione dei diritti e come valore costitutivo per creare condizioni di una cittadinanza attiva. Organizza gli strumenti necessari all'impegno sociale volontario dei cittadini.

Si adopera per superare tutte le forme di esclusione sociale e si batte contro ogni forma di disagio e marginalità.

### ART. 6

L'Arci Sicilia opera per la crescita di una democrazia partecipata. In quanto espressione della società con una propria autonoma soggettività politica interloquisce attivamente con movimenti, partiti, sindacati, enti, istituzioni e altri soggetti organizzati, anche a livello extra-nazionale.

L'associazione si avvale dell'iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge, promuove referendum consultivi ed abrogativi, utilizza tutti gli strumenti idonei a stimolare e valorizzare la partecipazione dei cittadini alle diverse forme di iniziativa e proposta, ritenendoli fondamentali strumenti della democrazia.

#### ART.7

L'Arci Sicilia è impegnata a promuovere la cultura della pace fra tutti i popoli per la progressiva abolizione di ogni tipo di armamento e per soluzioni non violente dei conflitti; pone come obiettivo centrale delle politiche dello sviluppo il riequilibrio equo e solidale del rapporto nord-sud del mondo; si attiva per favorire la comunicazione con i SUD del mondo e i paesi del Mediterraneo, anche attraverso progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e scambi culturali, e promuovendo politiche di globalizzazione dal basso.

#### ART. 8

L'Arci Sicilia opera perché il lavoro si affermi come diritto individuale ed attribuisce all'occupazione valore sociale.

#### ART. 9

L'Arci Sicilia si impegna per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini e delle cittadine ad una informazione corretta, efficace e plurale. Si impegna altresì per la tutela della libertà di stampa.

#### ART. 10

L'Arci Sicilia tutela e riconosce come proprio patrimonio le libertà, i diritti e le autonomie delle minoranze etnolinguistiche e di tutte le etnie extranazionali.

#### ART. 11

L'Arci Sicilia è impegnata nella promozione e nella valorizzazione artistica e culturale. Si impegna per l'eliminazione di ogni forma di censura.

Contribuisce a salvaguardare e valorizzare il dispiegarsi delle diverse identità culturali presenti nella regione.

Opera per il riconoscimento della sperimentazione e della ricerca nel campo artistico e culturale.

#### ART. 12

L'Arci Sicilia si impegna a tutelare ed a valorizzare il patrimonio storico architettonico e monumentale della regione, individuando, tra l'altro, in tale valorizzazione un importante fattore di sviluppo economico e sociale. Si adopera per il recupero, la riappropriazione ed il riutilizzo sociale di spazi e manufatti dismessi. L'Arci Sicilia è impegnata nella difesa del patrimonio ambientale. Promuove l'affermarsi di uno sviluppo eco-sostenibile.

#### Art. 13

L'Arci Sicilia si adopera per lo sviluppo del turismo solidale ed ecosostenibile nella nostra Regione; promuove lo sviluppo del turismo culturale, giovanile e della terza età attraverso tutte le forme previste dalla normativa vigente.

Attiva, sia per i circoli che per i singoli associati, programmi di promozione turistica che valorizzino il territorio e contribuiscano alla scoperta ed alla rivalutazione delle tradizioni e della storia del nostro paese.

Tramite il settore ARCI Turismo organizza per i propri associati (anche in collaborazione con terzi) viaggi, scambi nazionali ed internazionali, tour all'estero, soggiorni, colonie, gite ed incontri finalizzati alla realizzazione dei suddetti obiettivi.

Si impegna in progetti e campagne civili indirizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico, architettonico, ambientale e naturalistico al fine di promuovere un turismo non massificato e socialmente utile.

#### Art. 14

L'Arci Sicilia promuove la cultura del servizio civile, indirizzato allo sviluppo di progetti di utilità sociale. Attraverso il settore Arci Sicilia-Servizio Civile, si adopera per l'inserimento dei giovani in servizio civile nell'ambito delle attività del sistema associativo e del terzo settore.

Si impegna per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, così come sancito dalla risoluzione n.59 del 1989 dell'ONU e dalla risoluzione n.15 del 1989 del Parlamento Europeo.

#### Art. 15

L'Arci Sicilia opera nel campo della ricerca, dell'educazione e formazione permanente. Promuove e gestisce, in proprio o per conto di enti pubblici o privati, corsi di formazione professionale e percorsi rivolti alla formazione ed all'aggiornamento del personale scolastico di ogni ordine e grado, degli operatori socio-sanitari, di comunità, degli animatori socio-culturali.  
Organizza corsi di formazione sia per la creazione di nuove professioni, sia per la specializzazione e l'aggiornamento della figure professionali già esistenti utili allo sviluppo dei temi, dei programmi e dei valori dell'associazione.

**Art. 16**

L'Arci Sicilia riconosce e promuove la piena e legittima affermazione dei diritti dei minori, facendo propria la convenzione O.N.U. del 1989 che li considera soggetti di cittadinanza attiva.

**Art. 17**

L'Arci Sicilia è impegnata a promuovere una diversa articolazione dei tempi di vita e lavoro. Promuove la fruizione consapevole del tempo di non lavoro e di non studio.

**Art. 18**

L'Arci Sicilia si attiva per:

- dare impulso al nuovo associarsi, al consolidamento e all'innovazione dell'associazionismo costituito;
- garantire la rappresentazione complessa a livello politico delle diverse soggettività e pratiche progettuali presenti a tutti i livelli dell'associazione attraverso la loro messa in rete e favorendone i processi di interazione.
- promuovere la cultura antiproibizionista.

**TITOLO II - LA FORMA ASSOCIATIVA**

**Art. 19**

Possono aderire all'Arci tutte le libere e volontarie forme associative e i soci individuali che si riconoscono nello statuto nazionale e nel presente statuto. Le modalità per l'adesione sono stabilite dall'associazione nazionale Arci ed integrate, ove necessario, dal dispositivo del Titolo VI del presente statuto. Ogni associato ed affiliato adotta quale propria tessera sociale quella emessa dall'Arci nazionale.

I circoli, i singoli soci, le organizzazioni aderenti contribuiscono paritariamente alla promozione e alla diffusione delle esperienze aggregative sul territorio, partecipano attivamente alla direzione dell'associazione, alla definizione e realizzazione del suo programma associativo, al suo sostegno economico.

Tutti i soci, con pari dignità, esercitano i propri diritti attraverso l'elezione democratica degli organismi dirigenti dell'associazione.

L'adesione all'associazione è subordinata all'esistenza negli statuti dei richiedenti di quelle norme e principi che sono il fondamento etico e giuridico dell'Arci, nazionale e regionale.

**Art.20**

L'Arci Sicilia in virtù delle sue funzioni di articolazione regionale di Arci Nuova Associazione nazionale, assume le responsabilità di controllo, indirizzo ed adesione verso i soci Arci, individuali e collettivi, residenti in Sicilia.

Sono parte costitutiva di Arci Sicilia i Comitati Territoriali siciliani che afferiscono ad Arci Nuova Associazione nazionale, con le basi associative loro affiliate ed i loro iscritti.

I Comitati Territoriali, costituiti nel rispetto delle indicazioni dettate dagli organi sociali di Arci Sicilia, si dotano di propri statuti e mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

L'ARCI Sicilia può stabilire forme particolari di rapporto e di accordi su programmi specifici da individuare di volta in volta con altre associazioni, istituzioni, fondazioni, enti pubblici, organizzazioni, con il movimento sindacale e cooperativo, nonché con privati e circoli aziendali. Tale rapporto avviene nella reciproca autonomia.

**TITOLO III - IL SISTEMA ISTITUZIONALE**

**Art. 21**

Il circolo è il principale soggetto ed elemento centrale dell'iniziativa e dell'esperienza politica Arci.

I circoli hanno piena autonomia progettuale, organizzativa, economica, giuridica e patrimoniale.

I circoli coordinano la propria iniziativa associativa in primo luogo nei Comitati Territoriali.

I circoli possono attivare tra loro forme di raccordo e coordinamento a diversi livelli volte a favorire il radicamento delle varie esperienze dell'associazione anche attraverso unità di progetto e associazioni

momentanee finalizzate al raggiungimento di obiettivi e progetti mirati, sentito il parere dei Comitati Territoriali di competenza e del Consiglio Regionale.

#### Art. 22

I Comitati Territoriali sono costituiti dai circoli con delibera del Consiglio Regionale di Arci Sicilia.

Il Comitato Territoriale, in quanto articolazione dell'associazione sul territorio, ha il compito di:

- a) valorizzare e sviluppare l'insediamento di Arci nel proprio ambito territoriale;
- b) promuovere la costituzione di nuove unità associative;
- c) rappresentare ARCI Nuova Associazione al livello territoriale;
- d) gestire il tesseramento e il rilascio delle adesioni ai circoli, secondo le regole stabilite dal Consiglio Regionale;
- e) rispettare e far rispettare le disposizioni del presente statuto;
- f) dotarsi di rendiconto economico finanziario da sottoporre anche agli organi competenti sovraordinati.

#### Art. 23

Sono organi Istituzionali dell'ARCI Sicilia:

- Congresso Regionale
- Consiglio Regionale
- Presidenza Regionale
- Esecutivo Regionale
- Presidente Regionale
- Tesoriere

#### Art. 24

Il Congresso Regionale dell'ARCI Sicilia si svolge normalmente ogni quattro anni, secondo le norme stabilite dal Consiglio Regionale ed è il massimo organo deliberante dell'ARCI Sicilia.

Il Congresso è preparato dalle Assemblee territoriali che svilupperanno la discussione sulla base dei materiali licenziati dal Consiglio Regionale e si svolgeranno secondo le norme stabilite da quest'ultimo.

#### Art. 25

Al Congresso Regionale dell'ARCI Sicilia partecipano con diritto di voto i delegati eletti nelle assemblee territoriali secondo le norme stabilite dal Consiglio regionale.

Ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

#### Art. 26

Il Congresso Regionale ha il compito di:

- a) verificare le risorse umane ed economiche e le potenzialità progettuali;
- b) discutere, definire ed approvare il programma associativo;
- c) approvare eventuali proposte di modifica dello statuto dell'ARCI Sicilia
- d) eleggere gli organismi di garanzia e di controllo;
- e) eleggere il Consiglio Regionale dell'ARCI Sicilia.

#### Art. 27

Il Congresso Regionale straordinario può essere convocato:

- a) per deliberazione del Consiglio Regionale dell'ARCI Sicilia approvata da almeno 2/3 dei suoi componenti effettivi;
- b) su richiesta del 50% più uno dei circoli, purché rappresentino la maggioranza del corpo sociale;
- c) su richiesta dei soci purché rappresentino i due terzi del corpo sociale;
- d) su richiesta della maggioranza dei comitati territoriali.

#### Art. 28

Il Consiglio Regionale è il massimo organo di direzione politica della associazione. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno, ed è convocato dal Presidente del Consiglio Regionale su sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Presidente del Consiglio ha il compito di garantire il corretto funzionamento del massimo organo di indirizzo dell'associazione, vigila sull'applicazione delle sue decisioni ed in quanto coordinatore del Consiglio Regionale garantisce la comunicazione con il tessuto associativo.

Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Presidente Regionale dell'Associazione, convoca il Consiglio Regionale, fissa l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Il Consiglio Regionale è composto dai membri eletti dal Congresso Regionale.

Il Consiglio Regionale si dota di proprio regolamento.

#### Art. 29

Il Consiglio Regionale ha il compito di:

- a) garantire, programmare e verificare l'attuazione delle scelte congressuali; approvare i regolamenti degli organi sociali; discutere ed approvare il programma annuale delle attività; conferire incarichi di lavoro e responsabilità esecutive; verificare l'attività dei Comitati Territoriali e degli affiliati;
- b) convocare il Congresso Regionale stabilendone le norme e licenziando i materiali preparatori;
- c) individuare tutti gli strumenti organizzativi necessari;
- d) deliberare la costituzione dei Comitati Territoriali, definendone le aree territoriali di intervento;
- e) convocare l'assemblea regionale dei circoli per la verifica e la programmazione;
- f) discutere ed approvare il budget globale preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'ARCI Sicilia con verifica intermedia della politica di gestione del Budget globale, stabilendo i criteri e le priorità della gestione economica, compresi i fondi di investimento, i fondi rischio ed i fondi di riserva;
- g) decidere la costituzione di istituti, società, centri studi designandone i responsabili;
- h) nominare i rappresentanti dell'ARCI Sicilia negli organismi di enti pubblici e/o privati che lo prevedono;

Il Consiglio regionale elegge tra i suoi membri:

- a) il Presidente del Consiglio Regionale;
- b) il Presidente regionale;
- c) la Presidenza regionale;
- d) l'Esecutivo regionale;
- e) il Tesoriere;
- f) i responsabili delle strutture organizzative individuate;

Il consiglio può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 20% in aumento ed al 25% in sostituzione.

#### Art. 30

Il Presidente Regionale è il massimo organo di rappresentanza esterna e interna dell'associazione. Rappresenta legalmente l'ARCI Sicilia in giudizio e verso terzi.

Il Presidente esercita la rappresentanza istituzionale e politica dell'associazione ed appone la firma su tutti gli atti stipulati per conto di Arci Sicilia, compresi la stipula di convenzioni, attivazione di conti correnti bancari e postali, ogni altro tipo di operazione finanziaria ordinaria e straordinaria. In nome e per conto dell'associazione sottoscrive atti e contratti con valore legale, comprese operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie ed obbligazioni.

Il Presidente detiene la firma sociale, tale facoltà può essere delegata ad altro socio, predisponendo, ove necessario, procure e deleghe.

Inoltre, il Presidente, sentito il parere della Presidenza, ha la facoltà di delegare ad altri soci il compimento di atti giuridici in nome e per conto dell'ARCI Sicilia.

#### Art.31

La Presidenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Ha il compito di pianificare le scelte programmatiche dell'associazione stabilite dal Consiglio Regionale, governandone l'attuazione e garantendone la verifica. Ne fanno parte di diritto, oltre il Presidente Regionale, il Presidente del Consiglio regionale ed il Tesoriere.

#### Art.32

Il Tesoriere tutela il patrimonio dell'Associazione, ne gestisce l'amministrazione e la contabilità, verifica continuamente la corretta gestione delle risorse secondo le voci del budget globale preventivo dell'ARCI Sicilia

Il Tesoriere attua le scelte economiche e finanziarie della programmazione secondo le direttive stabilite dal Consiglio Regionale.

#### Art. 33

L'Esecutivo ha il compito di attuare le linee programmatiche e le decisioni della Presidenza.

Gestisce le attività dell'associazione garantendone il funzionamento e coordinando le iniziative dei circoli e delle strutture organizzative costituite dal Consiglio Regionale.

### TITOLO IV - ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA

#### Art. 34

Sono organi di controllo e garanzia:

- a) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- b) il Collegio dei Garanti.

Art. 35

Il Collegio dei Sindaci dei Revisori è l'organo di controllo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione. E' eletto dal Congresso ed ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, la corrispondenza delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili e la corrispondenza ai deliberati e/o regolamenti corrispondenti.

Esso presenta ogni anno al Consiglio Regionale una relazione scritta sul rendiconto economico finanziario dell'associazione.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci non membri di organismi dirigenti di pari livello. Qualora specifiche norme legislative lo richiedano, può essere integrato da membri esterni. Elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio è invitato permanente ai lavori del Consiglio Regionale.

Art. 36

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. E' presente ad ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi congressi.

Il Collegio ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornendo pareri agli organi regionali sulla loro corretta applicazione;
- b) emettere, ove richiesto, parere di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c) dirimere le controversie e conflitti insorti tra i soci, circoli, organismi regionali e territoriali;
- d) verificare la conformità degli statuti dei Comitati territoriali e dei circoli;
- e) esprimere parere vincolante, in ultima istanza, sui ricorsi contro la decisione di rifiuto di adesione all'Arci.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria iniziativa autonoma. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito regolamento. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.

Il Collegio Regionale dei garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci non facenti parte di organismi direttivi di pari livello, ed elegge al suo interno un Presidente. Dovrà dotarsi di un regolamento a disposizione di ogni socio depositato presso il Consiglio Regionale.

Il Collegio è invitato permanente ai lavori del Consiglio Regionale.

Il Collegio Regionale dei Garanti, oltre che nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti dei livelli sottordinati.

In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio Regionale dei garanti si attiva autonomamente e obbligatoriamente producendo una relazione periodica al consiglio regionale. Al Collegio Regionale dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg. dall'approvazione copia dei rendiconti economico-finanziari e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti Regionali e Territoriali.

## TITOLO V - LE RISORSE, IL PATRIMONIO, L'AMMINISTRAZIONE

Art. 37

Le fonti di finanziamento dell'ARCI Sicilia sono:

- a) le quote sociali derivanti dal tesseramento e le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, comprese feste e sottoscrizioni anche a premi;
- b) quote e contributi degli associati, compresi eredità, donazioni, legati, lasciti ed erogazioni liberali;
- c) le eredità, donazioni, legati, lasciti, erogazioni liberali provenienti da terzi;
- d) le quote derivanti dal certificato di appartenenza e dai proventi della gestione del patrimonio e delle attività istituzionali;
- e) le risorse ricavate dalla erogazione di servizi per il corpo sociale e le basi associative;
- f) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- g) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- h) le entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
- i) i contributi pubblici e privati e di organismi internazionali;
- j) i contributi e lasciti provenienti da basi associative, da Enti e da privati.

Art. 38

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni comunque appartenenti all'ARCI Sicilia, dalle partecipazioni societarie e dalle eccedenze degli esercizi annuali. La composizione del patrimonio dovrà

essere approvata annualmente dal Consiglio Regionale dell'ARCI Sicilia contestualmente all'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile. Eventuali proventi delle attività non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

Art. 39

Il marchio ARCI ed i servizi connessi al riconoscimento del Ministero degli Interni del 2 agosto 1967 rappresentano patrimonio dell'associazione e come tali sono riconosciuti ed utilizzati secondo le norme degli statuti nazionali.

Art. 40

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'approvazione del rendiconto economico finanziario, a consuntivo, avviene entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il budget preventivo va approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito in attività istituzionali.

Art. 41

La presentazione, discussione ed approvazione dei rendiconti economico-finanziari è accompagnata da una relazione scritta degli organi prestabiliti.

L'associazione si dota di un regolamento amministrativo, proposto dal Tesoriere, sentito il parere del Presidente, e deliberato dal Consiglio regionale alla prima riunione utile

Art. 42

Ogni realtà associativa aderente conserva la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Ogni realtà aderente all'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

Art. 43

I comitati territoriali hanno propria autonomia amministrativa e patrimoniale, che viene acquisita dopo il Congresso territoriale e l'approvazione dello Statuto locale da parte degli organismi preposti.

Ogni livello organizzativo dell'associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

## TITOLO VI - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE NELL'ARCI

Art. 44

Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comune a tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.

Art. 45

I circoli, le associazioni, i soci individuali e collettivi aderiscono di norma ai comitati territoriali, ove questi siano regolarmente costituiti. In caso contrario l'adesione avviene tramite comitato Regionale.

L'adozione della tessera nazionale dell'Archi Nuova Associazione, afferente a Federazione Archi, è pregiudiziale al perfezionamento dell'adesione ad Archi Sicilia, e solo tramite detto atto si fruisce dei benefici e dei riconoscimenti garantiti dalle vigenti normative di settore.

Le norme per l'adesione sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale, detto regolamento fissa anche i criteri e le modalità di ammissione ed esclusione degli associati nonché le modalità di esercizio dei loro diritti e dei loro doveri.

Art. 46

I soci promuovono ed organizzano attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'ARCI, utilizzandone mezzi, strutture e risorse. I soci hanno diritto a:

- a) eleggere ed essere eletti negli organi dirigenti;
- b) appellarsi per ogni discussione alle istanze competenti di garanzia e controllo.

I soci sono tenuti a osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti.

Art. 47

La decadenza di un socio o di un circolo o di un'organizzazione aderente avviene:

- a) per comportamento in palese contrasto con le finalità del presente statuto;
- b) per il mancato rinnovo dell'adesione annuale o del pagamento della quota associativa;
- c) per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito.

Art.48

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art.49

Gli organismi dirigenti vengono convocati di norma tramite affissione dell'ordine del giorno presso la sede sociale, almeno sette giorni prima della riunione.

Di norma, le loro decisioni sono valide a maggioranza semplice dei presenti.

Affinché le decisioni siano valide in caso di:

- a) approvazione di budget e rendiconti;
- b) approvazione delle norme di convocazione e svolgimento dei Congressi;
- c) elezione degli organismi istituzionali;
- d) delibera di espulsione o decadenza dei membri dagli organismi;
- e) modifiche allo statuto dell'associazione;

è richiesta la presenza di almeno il 50% + 1 dei membri effettivi, in prima convocazione, e la maggioranza semplice dei presenti, in seconda convocazione.

Di tutte le deliberazioni degli organi sociali dell'associazione, sia a livello regionale che locale, verrà redatto verbale; tali verbali, conservati agli atti dell'associazione, saranno a disposizione dei Soci che richiedano di consultarli. E' cura del Presidente del Consiglio Regionale assicurare la fruibilità ai soci di tale documentazione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50

Lo scioglimento dell'ARCI Sicilia può essere deliberato solo da un congresso regionale straordinario appositamente convocato. In tal caso, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto: ad altri soggetti del sistema Arci ovvero ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'ARCI Sicilia e, comunque, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.

Art. 51

Il congresso regionale da mandato agli organismi sociali eletti ed in carica di apportare modifiche allo statuto al solo scopo di ricordarlo e/o adeguarlo ad eventuali specifiche richieste dettate dalla normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale o assimilabili.

Art. 52

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e della legislazione vigente.